



COMUNE DI FALERNA
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.06.2023

ESECUTIVO DAL 28.06.2023

ART. 1 – COSTITUZIONE ED OBIETTIVI

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è parte del Sistema di Protezione Civile.

E' costituito presso la sede municipale il Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato i 65 anni, con domicilio nei comuni limitrofi non dotati di Gruppo Comunale di Protezione Civile. In caso di richiesta di adesione da parte di cittadini appartenenti ad un Gruppo di Protezione Civile ovvero residenti in un Comune ove sia costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, occorrerà acquisire il nulla osta da parte del Sindaco del Comune da cui proviene il cittadino richiedente.

Collaborano altresì con l'Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo comunale.

Scopo dell'attività sarà di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità.

Il Gruppo Comunale è attivato in caso di calamità naturale, emergenza sanitaria, idrogeologica con le modalità previste dalle procedure operative del vigente Piano comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 13/06/2012, in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Ove si procederà all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile, il gruppo comunale dei volontari dovrà rigorosamente attenersi a quest'ultimo.

Il Gruppo Comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 2 – ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Il Gruppo presta la sua opera di volontariato attivo nell'ambito della Protezione Civile perseguendo gli scopi di:

- a)** tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento a tutte le attività correlate alla previsione e prevenzione delle calamità;
- b)** soccorso e assistenza in supporto e/o ausilio alla Pubblica Autorità per il ripristino da calamità e/o disastri verificatesi a seguito di eventi straordinari ed emergenze;
- c)** collaborazione alla formazione e aggiornamento dei piani di emergenza del Comune di Falerna e, se eventualmente richiesto, di quelli limitrofi;
- d)** supporto a tutela dell'incolumità collettiva in caso di manifestazioni.

Sono eventi straordinari, emergenze e calamità quelli dichiarati tali dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalla Prefettura di Catanzaro o dall'Autorità Comunale di Protezione Civile.

ART. 3 - AMMISSIONE

L'ammissione al Gruppo Comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

Per l'ammissione al Gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino dell'Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.;
- avere un'età non inferiore ai 18 (diciotto) e non superiore ai sessantacinque (65)anni. I volontari già iscritti dopo il compimento del 65 anno potranno comunque farne parte attiva in quanto coperti dalla polizza assicurativa sino al 75 anno. Il superamento del 75 anno di età non precluderà comunque l'appartenenza del volontario nel gruppo il quale, qualora lo desideri, previo parere del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- godere dei diritti civili;
- non fare parte (fatti salvi specifici e/o particolari casi, che saranno valutati di volta in volta) di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della Protezione Civile.

I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previo colloquio ed accettazione della domanda, accertamento dei requisiti fisici e psicologici tramite specifica certificazione medica da loro resa, devono partecipare al corso base ed a seguito superamento di esame, ricevono in dotazione la massa vestiaria ritenuta idonea all'espletamento dell'attività di volontario, un tesserino di riconoscimento completo di fotografia, che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale.

ART. 4 – COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 e 12 del D.lgs 2/1/2018 n.1 e della L.R. n. 34/ 2002 e s. m. i. è autorità territoriale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Sindaco o Consigliere delegato, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Servizio Protezione Civile, in applicazione delle vigenti normative in materia.

Il Comune tramite i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo Comunale e ne è responsabile, ai sensi dell'art. 35 c. 1 lett. a. del D.Lgs 01/2018.

il Sindaco pro tempore del Comune, in quanto responsabile della tutela del territorio è il presidente

del Gruppo e resta in carica per il periodo del suo mandato, secondo le disposizioni derivanti dalle Leggi vigenti; egli ha la firma e rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi ed in un eventuale giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie; egli riferisce annualmente all'Assemblea.

Il Sindaco, Individua , con proprio decreto , secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, indicando nel provvedimento di nomina , compiti , durata dell'incarico e modalità di revoca del funzione di coordinatore; quest'ultimo, di concerto con i Sindaco, potrà nominare un vice coordinatore.

Il Sindaco, in collaborazione con il Servizio di Protezione Civile, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Amministrazione e dei partecipanti al Gruppo Comunale predisponendone le procedure di attivazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- predisporre periodiche esercitazioni anche in collaborazione con altri Comuni e/o Enti;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, utili ai fini di Protezione Civile;
- provvedere al periodico aggiornamento del piano di emergenza comunale;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini della Protezione Civile.

Il Sindaco, l' assessore alla Protezione Civile ed il servizio di P.C. sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento , del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice di comportamento aziendale del Comune .

Il Sindaco,- ove sia stipulata convenzione per la Gestione Associata dei Servizi di Protezione Civile tra Comuni - , autorizza il Gruppo Comunale di Volontariato ad operare al di fuori del territorio comunale (garantendone la copertura assicurativa) su richiesta degli enti preposti al coordinamento.

ART. 5 – ADDESTRAMENTO

L'iscrizione al Gruppo Comunale comporta la partecipazione ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento ed esercitazioni, anche attraverso la collaborazione di personale accreditato con specifiche competenze.

I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune.

La partecipazione ai corsi d'addestramento è obbligatoria, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune di Falerna e/o da altro Ente facente parte del sistema Protezione Civile.

ART. 6 – DIRITTI

Ai sensi della normativa vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito Registro del

Volontariato di Protezione Civile presso la Regione Calabria – saranno garantiti, nell’ambito delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/ pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- copertura assicurativa, secondo le modalità previste all’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, di simulazione, di emergenza e formazione teorico/pratica;
- altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- eventuale rimborso ai datori di lavoro pubblici e privati dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

ART. 7 – DOVERI

I volontari partecipano alle attività predisposte dal Servizio Protezione Civile menzionate all’art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, la mancata partecipazione potrà comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di Protezione Civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Sindaco o Consigliere delegato tramite il Coordinatore Responsabile del Servizio Protezione Civile, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.

Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Sindaco o Consigliere delegato del Comune di Falerna, per il tramite del Coordinatore responsabile del Gruppo.

Essi, nelle vesti di volontari di protezione civile non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall’amministrazione comunale e più precisamente:

- sostituirsi, in nessuna occasione, agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi di emergenza;
- svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, supporto alla cittadinanza, particolare attenzione ai soggetti più fragili).

L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, determinano l’appartenenza al gruppo.

La violazione o l’inosservanza delle condizioni previste nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere del Servizio P.C. e l’eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

ART. 8 – ATTIVITÀ DEL GRUPPO – ASSEMBLEA - SEGRETARIO –

Il Gruppo si riunisce con cadenza mensile o secondo le necessità in assemblea per pianificare l'attività, per risolvere eventuali criticità riscontrate, per proporre eventuali iniziative.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o dal Consigliere Delegato.

Il coordinatore del Gruppo stila una relazione da portare all'esame dell'Assemblea.

All'interno del Gruppo viene designato il Segretario, il quale, partecipa a tutte le riunioni e redige i verbali.

Il Segretario, inoltre, cura l'attività d'ufficio del Gruppo e si adopera per:

a) tenere la corrispondenza e il registro di protocollo;

b) acquisire e conservare tutta la documentazione amministrativa del Gruppo (schede personali, verbali, lettere e corrispondenza varia, registro delle attività del Gruppo ecc.) con particolare attenzione ai problemi relativi al trattamento dei dati personali e di tutela della privacy;

c) assegnare ai Volontari, in accordo con il Coordinatore, materiale e vestiario in consegna temporanea; compilare, tenere ed aggiornare le schede di consegna temporanea. Per lo svolgimento del compito può individuare, fra i membri del Gruppo, un collaboratore che lo coadiuvi nell'attività.

Il Segretario in caso di assenza o impedimento può essere, temporaneamente, sostituito da un altro componente del Gruppo.

Art. 9 - RISORSE

Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso, da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione.

Ogni anno, l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento, in appositi specifici capitoli di bilancio, di somme la cui destinazione sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Eventuali iniziative e/o attività promosse dal Gruppo, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Consigliere delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle stesse.

ART. 10 – GRUPPI INTERCOMUNALI E ASSOCIAZIONI

Le Associazioni, i Gruppi organizzati e gli Enti operanti sul territorio con finalità di Protezione Civile, possono stipulare convenzioni tramite il Servizio di Protezione Civile.

In caso di emergenza le Associazioni, i Gruppi organizzati e gli Enti convenzionati possono essere chiamati a collaborare con il Comune di Falerna e, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e la propria struttura gerarchica, sono sottoposte alle disposizioni impartite dal

Sindaco e dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile per il tramite del Coordinatore Comunale.

ART. 11 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ISTITUITO PRESSO LA REGIONE CALABRIA

Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile dovrà essere iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 22 n. 3 Legge Regionale 24/02/2023, n. 9 e successive modifiche introdotte dalla L. R. 26/05/2023 n. 24;

inoltre utilizzerà logo e altri segni distintivi del volontariato di protezione civile di cui all'art. 27 della citata norma regionale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

I Volontari sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle decisioni assunte dagli organismi dirigenti.

Quanto non riportato nel presente regolamento fa riferimento a quanto prescritto dal Codice Civile e Penale ed a tutte le norme relative all'organizzazione e la gestione del Gruppo Comunale, per quanto concerne il comportamento da tenere all'interno della sede il volontario, o l'ospite che si comportasse palesemente in maniera scorretta rispetto a quanto sopraindicato (art. 7), potrà venire temporaneamente allontanato dalla stessa.

Questo vale anche per i servizi all'esterno della sede.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga ogni disposizione regolamentare previgente.